

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

VII.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1959**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	63
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DE GRADA ed altri: Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici. (387) . . . .	63
PRESIDENTE . . . . .	63, 64
MARANGONE, <i>Relatore</i> . . . . .	64
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
DE MARZI FERNANDO ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. (43) . . . . .	65
PRESIDENTE . . . . .	65, 68
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	65
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	65, 68
RUSSO SALVATORE . . . . .	68
DE GRADA . . . . .	68
MARANGONE . . . . .	68
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	68

**La seduta comincia alle 10,30.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente:  
(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 387.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici. (387).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Grada ed altri: « Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici ».

Come la Commissione ricorda, la proposta di legge fu già discussa da noi in sede referente e furono anche approvati degli emendamenti. Chiedemmo poi alla Presidenza della Camera che la legge ci venisse deferita in sede legislativa, e la Presidenza ha aderito a questa nostra richiesta. Si tratta, quindi, in sostanza, di approvare rapidamente i singoli articoli, e, salvo che siano presentati nuovi emendamenti, ciò potrà avvenire direttamente nel nuovo testo formulato.

L'onorevole Marangone, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1959

MARANGONE, *Relatore*. Noi siamo disposti ad approvare questa proposta di legge nel testo che è stato concordato dal comitato ristretto composto degli onorevoli De Grada, Badini Confalonieri, Caiazza, Negrone, nonché del sottoscritto. Del resto sul provvedimento già si è svolta un'ampia discussione in sede referente, oltre ad un particolareggiato esame dei singoli emendamenti che noi abbiamo apportato, nonostante le proteste e la minaccia di linciaggio da parte degli artisti, che nella Commissione prevista dalla proposta di legge si sono venuti a trovare in minoranza rispetto agli elementi amministrativi, mentre nella proposta originaria avevano una maggioranza di quattro membri su sette. Ciò, come già fece osservare l'onorevole Badini Confalonieri, si è reso necessario al fine di evitare che il soprintendente alle gallerie, competente in caso di edifici progettati fino a 100 milioni, rimanesse escluso proprio quando l'opera fosse di più vasta portata. Aggiungendo un altro elemento, non si poteva però lasciare la Commissione composta di un numero pari di membri, ma dovevamo aggiungere un altro ancora, rappresentante dell'amministrazione.

In merito alle modificazioni intervenute nelle Commissioni e allo spostamento dell'equilibrio tra artisti e amministrativi, si può rispondere che i tre artisti designati dalle tre associazioni sindacali, più l'artista o critico d'arte locale, si potranno alleare con il progettista che è sempre legato all'opera d'arte, particolarmente in questo caso. Così — anche se non concordano con il soprintendente — potrà essere ad essi assicurata una maggioranza di cinque membri su nove. In altre parole, la maggioranza degli artisti in seno alle commissioni è una maggioranza da conquistarsi di volta in volta, più che una maggioranza preconstituita dalla legge. Vi è anche da aggiungere che se oggi rimettiamo in discussione tutta questa delicata materia, finiremo per lasciare la legge dov'è.

Quanto al timore di proteste da parte degli amministratori degli enti locali, comuni, province, ecc., rilevo che tali preoccupazioni non hanno più ragion d'essere, perché la legge avrà applicazione solo dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, e non sono più previste sanzioni per eventuali evasioni verificatesi nel passato.

La proposta di legge ora sottoposta alla Commissione presenta garanzie di maggiore applicabilità rispetto alla legge originaria, la quale fu presentata nel corso della prima legislatura con le maggiori firme del Parla-

mento italiano, da De Gasperi, a Gonella, a Fanfani. Il collega Negrone ha in particolare studiato alcune di tali garanzie per assicurare l'adempimento dei fini della legge, quali: la norma secondo cui già nella richiesta di fondi da parte dell'amministrazione deve essere inclusa la quota del 2 per cento da impiegare in opere d'arte, la non collaudabilità dell'opera e, soprattutto, la facoltà per il soprintendente alle gallerie competente per territorio, qualora la legge non sia stata applicata, di sostituirsi alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi dalla legge stessa previsti; poichè in tal caso è anche prevista una penale del 5 per cento a carico dell'amministrazione inadempiente, non v'è dubbio che questa sarà spinta ad applicare la legge per sfuggire alla penale. Lo spirito della norma relativa alla penale del 5 per cento è appunto questo: dare maggiore garanzia che una legge, finora quasi mai applicata, possa apportare i suoi benefici effetti a favore degli artisti italiani.

Con questo intendimento invito la Commissione a volere approvare senz'altro la proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marangone per la sua chiara relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Come già premesso ne darò lettura nel testo formulato dal Comitato ristretto, da noi esaminato in sede referente e li porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici che provvedano all'esecuzione di costruzioni di edifici pubblici, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto ».

(È approvato).

## ART. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti:

« I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indica-

zione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto ».

(È approvato).

#### ART. 3.

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il Soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.

Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i 2 milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:

1°) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della Commissione;

2°) del Soprintendente alle gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;

3°) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Dopo l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717 è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

« Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle gallerie com-

petente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge ».

(È approvato).

Nel nuovo testo è stato soppresso l'articolo 5. L'articolo 6 diviene, pertanto, articolo 5, rimanendo invariato. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.  
(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. (43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

Comunico che la V Commissione (bilancio e partecipazioni statali), investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha fatto le seguenti osservazioni: « L'espressione del parere favorevole è subordinata alla condizione che il Ministero della pubblica istruzione dia assicurazione che si possa far fronte alla nuova spesa di lire 30 milioni per l'esercizio in corso con i fondi previsti dal capitolo n. 111 dello stato di previsione e che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 15 della proposta di legge che risulta superfluo ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo momento non sono in grado di dare l'assicurazione richiesta dalla V Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione rimane in attesa che il Ministro nella prossima seduta dia le assicurazioni richieste. Frattanto incominciamo la discussione della proposta di legge.

L'onorevole Franceschini ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della proposta di legge che ci sta dinanzi fu già approvato nella scorsa legislatura, il 12 marzo 1958, dalla Camera e trasmesso al Senato. Lo scioglimento delle Camere impedì l'approvazione

del provvedimento da parte dell'altra assemblea.

Pertanto, la proposta di legge si ripresenta a noi, ed io non avrei che da rifarmi alla discussione precedente. Mi limiterò a poche parole di ragguaglio.

Il provvedimento è ispirato dalla valutazione della importanza che la meccanica agraria è venuta assumendo in questi ultimi anni in Italia, come in altre nazioni. Negli Stati Uniti ho visitato scuole di agricoltura che mi sono sembrate addirittura scuole industriali, tanta è l'importanza riconosciuta in quel paese, come in altri, quali la Svezia e la Svizzera, alla meccanizzazione dell'agricoltura. Per noi, poi, la meccanizzazione assume un'importanza particolare nell'attuale momento perché siamo di fronte all'esodo della mano d'opera dalla terra, per la ristrettezza dei mezzi di sostentamento che l'agricoltura consente; perciò coloro che restano si trovano di fronte alla necessità di essere meglio attrezzati per sopperire ai lavori agricoli non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da quello qualitativo.

La meccanizzazione agraria è stata introdotta in Italia durante la prima guerra mondiale quando le campagne, per effetto dell'arruolamento degli uomini, erano rimaste depauperate di molta mano d'opera. Si provvide allora ad acquistare un certo numero di macchine agricole, anche importandole dall'estero (soprattutto motorari), e istituendo un centro a Roma per addestrare i giovani e gli uomini non aventi abblighi militari, nonché le donne. Questo deposito di macchine agricole fu allora imponente. Dopo la guerra, si provvide alla istituzione di una scuola permanente, allargando così il centro di addestramento precedentemente istituito. Essa fu chiamata « Scuola pratica di meccanica agraria » e la sua sede fu stabilita alle Capannelle. Tale scuola per trent'anni educò professionalmente i meccanici nel montaggio, nella riparazione e nella conduzione delle macchine agricole. Già alcuni anni dopo la sua istituzione, si manifestò la necessità della creazione di sezioni staccate: una a Cerignola, un'altra a Ferrara, un'altra ancora a Piazza Armerina e, nel 1927, una quarta a Cagliari. Queste sezioni staccate funzionano accanto alla scuola madre, in modo soddisfacente, anche se si valgono di personale tratto dai locali istituti agrari e pur avendo sede, talvolta in locali di fortuna e campi di sperimentazione ceduti provvisoriamente.

L'ultimo conflitto mondiale determinò l'afflusso di macchinario ben più moderno e

specializzato per la coltura delle campagne. Nel dopoguerra la scuola di meccanica agraria delle Capannelle attinse largamente dai vari campi « Arar ».

Qualche settimana fa ho visitato, nella mia qualità di relatore, la scuola di cui ci occupiamo. Essa è ottimamente diretta, e comprende un convitto, un ampio terreno di sperimentazione, capannoni, un nuovo edificio per la direzione e per le aule di cultura, un parco macchine assai notevole, cui hanno contribuito la Fiat, cedendo alcuni modernissimi trattori, ed altri enti industriali con la donazione di alcune pompe idrauliche moderne.

Il convitto, piuttosto modesto come edificio, è capace di 40 posti ed è tenuto assai bene. Raccoglie alunni generalmente provenienti dal Lazio e dalla Campania. In questi anni si è fatta strada l'idea di sviluppare questa scuola per consentire l'addestramento e l'aggiornamento degli insegnanti, di creare cioè una scuola di perfezionamento, una specie di *Technikum*. In Germania il *Technikum* è un istituto di secondo grado che ha il compito di addestrare i diplomati. È un istituto a cavallo tra l'istituto tecnico vero e proprio e gli istituti universitari. Noi non abbiamo questa figura di scuole e neppure quella del *college*, che in altri Stati (Stati Uniti ed Inghilterra) corrisponde al *Technikum* della Germania ed è costituito da un biennio di studi, successivo alla scuola media superiore; siffatti corsi sono già inseriti nella università, ma sono al di fuori della laurea.

Anche se non abbiamo il *Technikum*, sentiamo la necessità di avere un istituto che addestri i diplomati degli istituti tecnici industriali ed agrari a conoscere le macchine agricole e quindi a ripararle e a condurle.

Ora, gli istituti tecnici in Italia sono di due tipi: industriale ed agrario. I provenienti dagli istituti tecnici industriali non conoscono l'agricoltura ed hanno bisogno di applicare le loro nozioni tecniche al settore agricolo; quelli provenienti dagli istituti tecnici agrari conoscono ben poco di meccanica, per cui hanno la necessità di integrare le loro cognizioni agricole con cognizioni di carattere industriale e meccanico.

Di qui la necessità (ed ecco la proposta di legge De Marzi Fernando, cui ho dato anche il mio nome) di creare un istituto di meccanica agraria, profittando delle strutture, delle attrezzature e degli edifici già esistenti e funzionanti. Tale scuola nazionale di meccanica agraria verrebbe ad avere una duplice funzione: manterrebbe quella di scuola profes-

sionale per meccanici agrari e aggiungerebbe, anzi porrebbe nella massima importanza, la funzione di addestramento degli istruttori e di aggiornamento degli insegnanti provenienti dagli istituti tecnici agrari o industriali.

Dal 1950 abbiamo assistito alla creazione di istituti professionali, *de facto*, in quanto non vi è ancora una legge istitutiva. Tali istituti sono un centinaio con oltre 200 sezioni staccate ed hanno bisogno di insegnanti tecnici. Tali insegnanti, sul piano della meccanica agraria, devono essere creati mediante apposita scuola, che è quella che il provvedimento intende istituire.

Queste premesse, a mio parere, dimostrano la necessità di un istituto del genere. Perciò possiamo riprendere gli usati pensieri, cioè quei ragionamenti che già facemmo nel marzo dell'anno scorso e accingerci serenamente a dare la nostra approvazione alla proposta di legge.

Desidero fare poche osservazioni sui singoli articoli. L'articolo 1 è l'articolo istituzionale. L'articolo 2 indica gli scopi che si prefigge la nuova scuola. L'articolo 4, in sostanza, rimanda a uno statuto speciale la regolamentazione e quindi anche i programmi che dovranno essere notevolmente mutati e anzi dovranno essere del tutto nuovi per la parte concernente i punti a) e b) del citato articolo 2.

L'articolo 5 disciplina il Consiglio di amministrazione nelle forme usuali. Proporrei di emendare il quarto comma ove si dice «un rappresentante delle amministrazioni provinciali» nel modo seguente: «un rappresentante della amministrazione provinciale». Il plurale non sembra giustificato; tanto più che rappresentanti delle amministrazioni provinciali, nei cui territori vi sono sezioni staccate, possono essere nominati di volta in volta in base all'ultimo capoverso dell'articolo 5, soprattutto se le amministrazioni contribuiscono al funzionamento di tali sezioni.

L'articolo 6 si riferisce alla gestione finanziaria e, poiché la scuola è posta alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, esso è redatto nelle formule consuete.

L'articolo 7 prevede la durata del Consiglio di amministrazione. L'articolo 8 prescrive che a capo della scuola è il direttore il quale, in ogni caso, è dispensato dall'obbligo di insegnamento.

L'articolo 9 disciplina il conferimento dei posti. Qui non ho riscontrato alcun elemento che non sia conforme alla legislazione scolastica vigente. L'ultimo comma fa riferimento alla legge istitutiva della istruzione tecnica e

professionale, cioè alla legge 15 giugno 1931, n. 889, che consente al Ministero, in casi eccezionali di provata capacità tecnica e di provata esperienza, di conferire i posti al di fuori dei normali concorsi.

Con la soppressione della scuola pratica di meccanica agraria, devono essere soppresse anche le succursali, che, però, si affiancheranno alla nuova scuola. Infatti, l'ultimo capoverso dell'articolo 1 dice che la scuola può avere sezioni staccate presso istituti o scuole governative di istruzione tecnica. In sostanza, quindi, la soppressione di cui all'articolo 10 è formale.

L'articolo 11 è di sanatoria. Attualmente il personale — che lavora da molti anni lodevolmente — è composto da un direttore, un insegnante, due assistenti, un segretario economo, un vicesegretario, un capo officina e cinque meccanici. È detto nell'articolo 11 che, ove questo personale risponda ai nuovi requisiti, cioè ai requisiti non più di una semplice scuola professionale, ma di un istituto vero e proprio, questo personale deve essere inquadrato nel ruolo della nuova scuola previa ispezione favorevole da parte del Ministero della pubblica istruzione, che dovrà accertare la capacità, i titoli di studio e il servizio lodevole prestato alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.

L'articolo 12 ha carattere formale. L'articolo 13 fa riferimento all'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e prevede la possibilità di concedere premi finali per particolare operosità o per particolare impegno dimostrato nelle funzioni dal personale insegnante e direttivo, naturalmente nei limiti e nell'ambito della stessa legge n. 889.

L'articolo 14 concerne il finanziamento. In esso si stabilisce un contributo del Ministero della pubblica istruzione per lire 30 milioni. Occorre tener presente che l'istituzione costa attualmente 18 milioni e mezzo di lire per cui si chiede un ulteriore contributo di soli 11 milioni e mezzo. Mi sembra che tale contributo non sia eccessivo, dati i nuovi scopi istituzionali cui mira la proposta di legge. L'articolo 14 parla anche di eventuali contributi delle amministrazioni interessate, degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati: contributi che sono sempre venuti generosamente e che sono non meno utili di quelli dello Stato. Attualmente gli alunni non pagano contributi, perchè appartengono

a una scuola professionale pura e semplice; quelli però che frequenteranno la nuova scuola di perfezionamento potranno senza dubbio pagare, perchè si tratta di alunni che hanno già superato la scuola media statale e che, se andassero alle università, dovrebbero pagare delle tasse certo più rilevanti dei contributi che a questo proposito si richiederebbero.

Sull'articolo 15 si è già espressa la Commissione Finanze e tesoro. Attendiamo solo il parere del Ministro. Mi pare che l'anno scorso questo parere fosse favorevole, anche rispetto alla copertura. Comunque, ne attendiamo conferma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE. Come mai non si è pensato di dotare questa scuola di un collegio?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Esiste già un convitto, che attualmente ha 40 posti-letto e che potrebbe essere ulteriormente incrementato.

DE GRADA. A nome del mio gruppo, chiedo di rinviare la discussione generale di due o tre giorni, per consentire un esame più approfondito della proposta di legge.

MARANGONE. Mi associo a tale richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 387. *(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

« DE GRADA ed altri: Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici. (387):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Favorevoli . . . . .	29
Contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badaloni Maria, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Marangone, Marotta, Negroni, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI